

Filiali estere:Belgicastraat 1 - B-1930 Zaventem - Belgio
Winthontlaan 200 - 3526 KV Utrecht - Paesi Bassi**CONTRATTO QUADRO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RETE "NETWORK EQUIPMENT HOUSING"****SOMMARIO**

1. Premesse ed allegati	2
2. Definizioni	2
3. Struttura del Contratto ed oggetto dell' incarico	4
4. Verifiche da parte di SIA	4
5. Attivazione dei Dispositivi e delle configurazioni di Rete.....	4
6. Fornitura del Servizio.....	5
7. Corrispettivi, modalità di fatturazione e di pagamento.....	6
8. Obbligazioni e dichiarazioni del Cliente.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
9. Responsabilità delle Parti	6
10. Eventi straordinari	8
11. Doveri di riservatezza e segretezza	8
12. Privacy e protezione dei dati personali.....	8
13. Comunicazioni.....	9
14. Rappresentante delle Parti	9
15. Durata e validità	10
16. Risoluzione.....	10
17. Recesso	10
18. Informazioni a maggior tutela del Cliente.....	11
19. Clausole generali	11
20. Legge applicabile	11
21. Clausola compromissoria	12

CONTRATTO QUADRO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RETE "NETWORK EQUIPMENT HOUSING"

tra

_____, **Codice Contraente** _____ con sede in _____
via _____ n. _____
iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____
codice fiscale _____ partita IVA _____
nella persona di _____ (di seguito il "Cliente")

e

SIA S.p.A., con sede in Milano, Via F. Gonin, n. 36, capitale sociale Euro 22.091.286,62 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Milano n. 10596540152, R.E.A. MI n. 1385874 (di seguito "SIA"),

di seguito singolarmente una "Parte" e congiuntamente le "Parti"

Premesso che:

- Tra SIA e l'AGENZIA per L'Italia digitale (per brevità "AGID") è in essere un contratto per l'erogazione del servizio di interconnessione per il Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione e per il servizio di Nodo dei Pagamenti-SPC ("Contratto Quadro").
- Il Cliente ha richiesto ad AGID di aderire al **servizio di Nodo dei Pagamenti-SPC** oggetto del succitato Contratto Quadro, usufruendo a tale scopo di un Servizio di *housing* presso uno o più Data Center di SIA per i dispositivi di rete di proprietà o titolarità del medesimo Cliente.
- SIA commercializza, nella propria gamma di offerte di servizi di rete, un servizio denominato "NETWORK EQUIPMENT HOUSING" (di seguito il "Servizio") che consente, appunto, di mettere a disposizione dei propri Clienti, servizi di *housing* per i dispositivi di rete di proprietà o titolarità del cliente medesimo presso uno o più Data Center di SIA, Data Center caratterizzati da elevati standard di sicurezza fisica/logica e da tecnologie all'avanguardia, supporto tecnico, configurazioni di rete per accedere ai sistemi centrali/applicativi SIA, helpdesk.
- Il Cliente ha ritenuto tale Servizio adatto alle proprie esigenze, approvandone le modalità, prestazioni, termini e condizioni tutte previste nel presente Contratto, nonché nella scheda d'ordine corrispondente ed eventuali ulteriori allegati.

Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse, gli allegati (come di seguito definiti) e loro eventuali successive modificazioni, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. DEFINIZIONI

Salvo quanto altrimenti definito nel presente contratto, i termini qui elencati hanno il significato per ciascuno di essi specificato:

Allegato	Significa ogni allegato, presente e futuro, al presente contratto e le sue eventuali modificazioni ed integrazioni.
Assistenza base	Attività di accensione, spegnimento, reset delle apparecchiature di rete del cliente.
Capogruppo	Significa la società che è in grado di esercitare un'influenza dominante su un'altra società, per effetto del possesso della quota maggioritaria di

	partecipazione nella stessa o per la sussistenza di altre particolari condizioni (v. anche art. 2359 codice civile).
Cliente	Significa il soggetto che, figurando come destinatario della presente proposta contrattuale, la sottoscrive per accettazione e benessere.
Contratto	Significa il presente contratto unitamente agli Allegati.
Corrispettivo, modalità di fatturazione e pagamento	Significa ogni somma di denaro da riconoscere a SIA in forza del Contratto ovvero del Contratto Quadro in essere tra SIA e AGID.
Data Center	Identificano le sale tecnologiche di SIA
Data di Stipulazione	Significa la data in cui SIA riceverà l'accettazione da parte del Cliente della presente proposta contrattuale.
Dispositivi di Rete	Apparecchiature hardware dedicate alle funzionalità di rete, quali router, firewall, switch
Documenti informativi	Significano le informazioni, i documenti societari ed altri documenti, forniti dal Cliente a SIA, riguardanti, ad esempio aspetti procedurali, informatici, finanziari, contabili, commerciali, tecnici o legali funzionali alla prestazione dei Servizi (come di seguito definiti).
Documenti Tecnici	Significano le specifiche tecnico-procedurali, le normative e le modalità operative relative alla fornitura dei Servizi inviate – anche via web – da SIA al Cliente.
Evento di Forza Maggiore	Significa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, modifiche di Legge, scioperi (anche aziendali), emanazione di direttive o norme di organi di vigilanza, interbancari, istituzionali ed associativi a ciò preposti, ivi inclusi i circuiti nazionali ed internazionali, calamità naturali, guerre e sommosse, qualsiasi evento imputabile a terzi e non prevedibile dalle Parti nel corso della gestione del Contratto.
Fascia oraria A	Dalle ore 08:00 alle ore 18.00 delle giornate lavorative, come definite dal calendario target. In caso di giornate semifestive l'orario è da intendersi dalle 8:30 alle 12.30
Fascia oraria B	Qualsiasi altro orario nonché giornata differente dalla Fascia oraria A
Gruppo Societario	Significa un complesso di società soggette ad un'unitaria attività di direzione e coordinamento (v. anche art. 2497 ss. codice civile).
Informazione Confidenziale	Significano le informazioni relative ad aspetti del Contratto e delle relative attività e/o prodotti, sui soggetti coinvolti nel Contratto, sulla loro organizzazione imprenditoriale, unitamente ai dati, ai disegni, al know-how forniti da una Parte all'altra in esecuzione del Contratto.
Legge	Significa ogni norma, regolamento, direttiva di organi di vigilanza, interbancari, istituzionali ed associativi, circuiti nazionali ed internazionali o altro provvedimento in vigore alla data della presente proposta commerciale.
Livelli di Servizio	Significano i parametri quantitativi e/o qualitativi che SIA si impegna a garantire al Cliente nell'erogazione dei vari Servizi, meglio specificati negli allegati, ove previsti.
NEH	NETWORK EQUIPMENT HOUSING
Offerta/scheda d'ordine	Significa la presentazione al Cliente di un Servizio, contenente la relativa descrizione e le norme che lo disciplinano.
Organi Interbancari, Istituzionali ed Associativi e circuiti nazionali ed internazionali	Significano i soggetti in grado di promulgare la Legge.
Passività	Significa ogni perdita, richiesta di danno a qualunque titolo azionata e qualunque altra spesa, anche legale e giudizialmente accertata.
Rappresentante delle Parti	Significa la persona, incaricata da ciascuna Parte, di sovrintendere alla

	conduzione e al coordinamento del Contratto.
Servizi applicativi	L'insieme dei sistemi centrali/applicativi presenti sulla rete SIANet.NG.
Servizio	l'insieme delle soluzioni e prestazioni fornite al Cliente in forza del presente Contratto e delle caratteristiche tecniche e commerciali indicate nella Scheda d'ordine allegata.
Tempo di intervento	Arco temporale entro il quale verrà eseguita l'attività di Assistenza base. Il tempo di intervento decorre a partire dalla segnalazione del Cliente all'assistenza di rete di SIA. Ai fini del calcolo fanno fede i dati rilevati dall'assistenza di rete SIA.
Unit	unità di slot su rack

Le parole al singolare avranno lo stesso significato delle parole al plurale e viceversa, salvo quanto diversamente stabilito nel Contratto.

3. STRUTTURA DEL CONTRATTO ED OGGETTO DELL' INCARICO

1. Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente affida a SIA, che accetta, l'incarico per lo svolgimento de Servizio denominato "NETWORK EQUIPMENT HOUSING". Il Cliente prende atto che la fornitura del Servizio "NETWORK EQUIPMENT HOUSING" verrà reso nei limiti e con le restrizioni di cui alla scheda d'ordine allegata.
2. Resta inteso che il Cliente dovrà indicare nella scheda d'ordine il o i sistemi centrali/applicativi e la relativa sede di erogazione prescelti.
3. Il Servizio di cui alla scheda d'ordine sarà prestato da SIA al Cliente anche sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Cliente stesso e facendo affidamento sulla loro correttezza, completezza ed accuratezza, ai sensi e per gli effetti dei successivi articoli 9.2, 9.3 e 9.4.

4. VERIFICHE DA PARTE DI SIA

1. L'attivazione del Servizio potrà essere preceduta da un'attività di predisposizione da parte di SIA consistente nell'individuazione delle sale server e dei rack dove ospitare i Dispositivi di Rete del Cliente, oltre alla definizione dei relativi allacci di rete ed elettrici.

5. ATTIVAZIONE DEI DISPOSITIVI E DELLE CONFIGURAZIONI DI RETE

1. SIA provvederà alla custodia dei dispositivi di rete del Cliente con la dovuta diligenza e non potrà, di norma, rimuoverle, sostituirle, manometterle in alcun modo, né cederle a terzi, neppure a titolo temporaneo, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso. La rimozione così come qualsiasi intervento tecnico sulle Apparecchiature potranno essere effettuati unicamente previa autorizzazione del Cliente.
2. Poiché per l'attivazione del Servizio è necessaria la collaborazione del Cliente per l'infrastruttura di telecomunicazioni di accesso, SIA non assume alcuna responsabilità per ritardi e/o disservizi causati da fatti imputabili o comunque dipendenti dal Cliente stesso.
3. Il Cliente dovrà fornire a SIA i parametri, le istruzioni, le procedure, le specifiche tecniche e quant'altro necessario per la corretta erogazione del Servizio da parte di SIA. (come da art 3.3)
4. Per la fruizione del Servizio saranno impiegate dal Cliente apparecchiature omologate secondo gli standard europei e conformi alla normativa italiana in merito, in perfetto stato di funzionamento e comunque tali da non compromettere il corretto funzionamento dei servizi applicativi erogati da SIA, da non creare rischi per l'incolumità fisica di persone o pregiudizio a terzi.
5. Qualora le apparecchiature, od alcune di esse, non siano o non risultino più conformi alle condizioni sopra riportate, SIA potrà sospendere la fornitura del Servizio e disconnettere gli apparati di rete del cliente fino a quando l'apparecchiatura non conforme o difettosa sia dal Cliente sostituita o riparata; in tal caso, SIA informerà immediatamente il Cliente della sospensione, specificando i motivi della stessa.

6. Il Cliente non potrà permettere a terzi l'utilizzo del Servizio, anche parzialmente, né a pagamento né a titolo gratuito, né potrà rivenderli a terzi, senza espressa autorizzazione scritta SIA.
7. Alla scadenza del Contratto, ed in ogni altro caso di sua cessazione, il Cliente provvederà al ritiro dei propri dispositivi di rete installati presso i Data Center, concordandone preventivamente gli aspetti operativi con SIA.

6. FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Servizio "NETWORK EQUIPMENT HOUSING" consiste nell'allocazione di spazi (misurati in Unit) presso i Data Center di SIA prescelto dal Cliente ad ospitare i dispositivi di rete di proprietà del Cliente stesso, unitamente alla fornitura delle configurazioni di rete necessarie per attestare il Cliente ai sistemi centrali/applicativi presenti nel medesimo Data Center prescelto, come indicati nella scheda d'ordine.
2. Nell'erogazione del Servizio, SIA si impegna a mantenerne l'efficienza 24h su 24 x 365gg anno, salvo guasti e/o eventuali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che potranno comportare la sospensione temporanea del Servizio, da concordare, questi ultimi, preventivamente con l'Utente: in ogni caso, SIA avrà cura di ripristinare il servizio nel minor tempo possibile per ridurre al minimo il rischio di disagi di ogni genere.
3. L'accesso da parte del Cliente ai data Center di SIA per l'effettuazione di attività necessarie per il corretto funzionamento delle proprie apparecchiature di rete, come, ad esempio, le attività di installazione, collaudo, modifica, controllo, aggiornamento dei contenuti, monitoraggio, manutenzione, eventuali riparazioni, avverrà previo preavviso, comunicato con le modalità di cui all'art 13, di norma di cinque (5) giorni di calendario e nel rispetto delle modalità comunicate da SIA in merito.
4. Resta tra le Parti inteso che tali accessi non potranno di norma superare la cadenza di un (1) accesso per mese.
5. In casi di particolare ed oggettiva criticità, il Cliente potrà avere accesso ai Data Center di SIA con cadenze superiori, in deroga a quanto sopra previsto, comunicando al servizio di help desk l'attività da svolgere e l'ora prevista di accesso con un preavviso minimo di 2 ore.
6. Relativamente al Servizio, SIA declina qualsiasi responsabilità nell'ipotesi di guasti o rotture dell'hardware delle apparecchiature di proprietà del Cliente che non siano conseguenza immediata e diretta di comportamenti dolosi o gravemente colposi di SIA medesima.
7. I tempi d'intervento per attività di verifica e o di assistenza di base richiesti all'helpdesk di SIA sono di seguito indicati:

Fascia oraria	Tempi di intervento
Fascia oraria A	4 H
Fascia oraria B	6 H

8. Le caratteristiche di sicurezza fisica e di continuità elettrica, sono le medesime garantite alle sale macchine di produzione SIA ed in particolare:
 - garanzia di riservatezza dell'area tramite controllo accessi a differenti livelli gerarchici;
 - la continuità elettrica: garantita da due anelli di fornitura urbana differenti, indipendenti e interscambiabili e da due gruppi di continuità interscambiabili con autonomia di circa 3 ore ognuno, oltre a due ulteriori gruppi elettrogeni interscambiabili;
 - climatizzazione ambientale;
 - la sicurezza antincendio: assicurata da rilevatori antincendio e spegnimento a gas HFC23 ed a CO2 automatico gestiti da un supervisore presieduto 24h su 24 dal personale qualificato;
 - rilevazione acqua a pavimento e a soffitto (protetto da vasche di contenimento perdite);
 - sicurezza antintrusione: assicurata da servizi 24 ore su 24 x 365gg anno di sorveglianza e vigilanza armata durante la notte e sulle 24 ore nei giorni di sabato e domenica coadiuvate da

un sistema di video-sorveglianza capillare in tutto il perimetro dello stabile e focalizzata nelle aree dedicate alle strutture tecnologiche e a quelle considerate ad alto rischio attraverso l'utilizzo di TVCC. L'intero "sistema di sicurezza" e di gestione dell'impiantistica è supportato oltre che da un sistema centralizzato e ridondante di supervisione anche da un'insieme di processi che vedono svilupparsi organizzazioni e procedure periodicamente testate e certificate ISO 27001:2005.

9. L'incaricato del Cliente che acceda ai Data Center SIA in caso di problematiche di particolare gravità sulle proprie apparecchiature di rete dovrà essere stato contestualmente informato dai preposti alla sicurezza SIA in merito alle modalità di accesso sicuro ai Data Center. Tale informativa sarà resa anche in caso di modifica delle suddette modalità. Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma b del DLgs 626/94 così come modificato dalla L. 123/2007 e successive modifiche, verranno fornite all'incaricato da Voi indicato come abituale utilizzatore del Servizio, le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andrà ad operare, così come sarà informato sulle misure generali di prevenzione, emergenza ed evacuazione adottate da SIA.
10. In ottemperanza a quanto previsto all'art. 7 del D.lgs. 626/94, così come modificato dalla L. 123/2007 e successive modifiche, l'incaricato del Cliente fornirà a SIA il "Documento di Valutazione dei Rischi dati dalle attività Interferenti" (DVRI). Inoltre per le parti di propria competenza, promuoverà la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, nonché il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi stessi.

7. CORRISPETTIVI, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi sono compresi tra quelli oggetto del Contratto Quadro di cui alle Premesse in essere tra SIA e AGID.
2. Pertanto, in forza del presente Contratto, il Cliente non dovrà riconoscere alcun corrispettivo alla SIA per il Servizio "NETWORK EQUIPMENT HOUSING" oggetto del presente contratto.

8. IL CLIENTE SI OBBLIGA A:

1. fornire prontamente e con regolarità a SIA tutti i Documenti Informativi, la cui conoscenza da parte di SIA sia dalla stessa ritenuta necessaria o utile ai fini dell'esecuzione delle attività previste dal Contratto.
2. provvedere a che ogni Dispositivo di rete fornito a SIA per le finalità del presente contratto sia opportunamente etichettato in modo da permetterne l'identificazione univoca.

9. RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. SIA eseguirà i Servizi con la professionalità, la cura e la diligenza che ci si può ragionevolmente attendere per l'esecuzione di prestazioni similari. SIA non avrà alcuna responsabilità in merito ad opinioni tecniche, assicurative, legali, fiscali e ad altre valutazioni predisposte dai Consulenti o da terzi su incarico del Cliente, ovvero per la redazione di valutazioni specialistiche di qualunque natura, che siano normalmente compiute da consulenti indipendenti.
2. Fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, SIA sarà esclusivamente responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale che costituiscono conseguenza immediata e diretta dei propri comportamenti determinati da dolo e colpa grave, con espressa esclusione pertanto di ogni danno indiretto nonché di ogni danno cagionato in assenza di dolo o colpa grave.
3. SIA non sarà altresì responsabile nei confronti del Cliente e di terzi per eventuali disservizi e danni di qualunque genere e titolo, al di fuori della sua sfera di competenza ed, a titolo esemplificativo e non esaustivo, derivanti da:
 - malfunzionamento delle infrastrutture tecniche e del software del Cliente ovvero dei terzi dei quali il Cliente si avvalga per usufruire del Servizio;

- malfunzionamento, prodotto da terzi;
 - mancato rispetto ovvero mancata conoscenza, da parte del Cliente, della eventuale Documentazione Tecnica fornita da SIA.
4. SIA non sarà, infine, responsabile di errori, ritardi nell'esecuzione del Servizio comunque dipendenti da insufficienza, incompletezza, erroneità, inesattezza ovvero tardivo invio di informazioni richieste da SIA al Cliente ai fini della prestazione del Servizio.
 5. SIA non sarà responsabile di eventuali disservizi occorsi sull'infrastruttura di rete del Cliente ove tali disservizi possano essere riconducibili a comportamenti del Cliente medesimo non coerenti con la best practice in uso nel settore (a mero titolo di esempio: assenza di firewall).
 6. Il Cliente si impegna a collocare nei locali di SIA solo apparecchiature che soddisfino i necessari requisiti in termini di dissipazione termica per ciascun alloggiamento, di compatibilità elettromagnetica (con marcatura CE secondo le Direttive europee vigenti), di equipotenzialità degli impianti di rete e di conformità della cablatrice a criteri di sicurezza.
 7. Il cliente si impegna a garantire che i dispositivi di rete sono in perfetto stato di funzionamento, tale da non arrecare disturbi e a rispondere comunque in via esclusiva degli eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti dalle violazioni di tale obbligo, tenendo indenne SIA da qualsiasi conseguente costo o onere.
 8. A tal fine il Cliente dichiara che ogni Dispositivo di rete consegnato a SIA per le finalità di cui al presente contratto è coperto da idonea ed adeguata assicurazione.
 9. SIA resta in ogni caso estranea ai rapporti tra la clientela del Cliente e il Cliente medesimo e, pertanto, ad ogni eventuale controversia inerente il servizio fornito dal Cliente medesimo, il quale si impegna a manlevare e tenere indenne SIA rispetto alle predette controversie. E' fatto salvo il diritto di rivalsa del Cliente nei confronti di SIA ove le predette controversie derivino da inadempimenti imputabili a SIA stessa a titolo di colpa grave o dolo.
 10. SIA potrà, altresì, interrompere la prestazione del servizio in presenza di motivati problemi di sicurezza e/o garanzia di riservatezza dandone comunque tempestiva comunicazione all'Utente.
 11. SIA non è responsabile per guasti o disservizi imputabili a cause di forza maggiore, incidenti, esplosioni, incendi, scioperi, alluvioni, terremoti e altri che impedissero di fornire il servizio concordato. Qualora SIA ravvisasse la sussistenza di un Evento di Forza Maggiore, informerà prontamente per iscritto il Cliente e l'esecuzione del Contratto sarà sospesa sino alla cessazione dell'Evento di Forza Maggiore, salvo diverso accordo tra le Parti a sensi dell'articolo 10.
 12. Il Cliente è tenuto a consegnare a SIA – per il tramite di AGID - copia debitamente compilata e firmata, in ogni sua parte, del contratto "NETWORK EQUIPMENT HOUSING". In difetto SIA si riserva il diritto di sospendere il Servizio in attesa della suddetta documentazione, restando esplicitamente escluso ogni e qualsiasi rimborso o indennizzo o responsabilità di SIA per il mancato utilizzo dei servizi offerti da SIA da parte del Cliente nel periodo di sospensione.
 13. Salvi gli altri rimedi previsti per legge, SIA si riserva il diritto di sospendere o recedere con effetto immediato dal presente accordo qualora il Cliente:
 - a. ceda tutto o parte del contratto a terzi, senza il preventivo consenso scritto di SIA;
 - b. sia ammesso ad una procedura concorsuale;
 - c. utilizzi il servizio in modi diversi rispetto a quelli comunicati a SIA;
 - d. utilizzi i servizi offerti da SIA per azioni illecite. In tali ipotesi SIA avrà facoltà di richiedere al Cliente il risarcimento del danno.
 14. Salve le altre ipotesi di sospensione previste dalle presenti Condizioni Generali, SIA potrà altresì sospendere il Servizio in caso di interventi programmati di manutenzione interne che potrebbero impattare gli apparati del Cliente, comunicandolo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'intervento.
 15. Il Cliente prende atto che le modalità di connessione alla rete SIA potranno essere aggiornate da SIA stessa, al fine di migliorare la qualità del Servizio SIA e/o di consentire la fruizione di servizi applicativi aggiuntivi, ove richiesti dal Cliente.
 16. Il Cliente comunicherà a SIA ogni informazione utile per la corretta gestione del Servizio.
 17. Il Cliente effettuerà, a sue cure e spese, assumendone ogni responsabilità, le attività di installazione, collaudo e manutenzione dei dispositivi di sua proprietà.

18. Il Cliente ha facoltà di scegliere autonomamente le modalità per la spedizione (o il ritiro) delle apparecchiature da collocare (o collocati) nei locali utilizzati da SIA compatibilmente con le procedure interne in vigore di tempo in tempo presso SIA; le spese per le suddette operazioni sono pertanto interamente a carico del Cliente.

10. EVENTI STRAORDINARI

1. Salvo quanto previsto in altri articoli del Contratto, le Parti concordano che, qualora si verificasse un evento straordinario non prevedibile ed al di fuori del controllo delle Parti stesse, anche in relazione alla gestione di Eventi di Forza maggiore, tale da influenzare significativamente i termini del Contratto, esse ne rinegozieranno in buona fede i termini, compresa, senza limitazioni, la durata. Il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1463 c.c. qualora sopravvengano successivamente alla stipulazione motivi tecnico - organizzativi non dipendenti dalla volontà di SIA che rendano impossibile l'esecuzione della prestazione dovuta ovvero l'attivazione e/o l'erogazione del Servizio. SIA provvederà a fornirne specifica indicazione e comunicazione al Cliente.

11. DOVERI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

1. Per tutte le informazioni acquisite per effetto o in occasione del Contratto, le Parti si impegnano vicendevolmente, con ciò promettendo anche il fatto dei propri dipendenti, consulenti, revisori e ausiliari a mantenere segreta e non divulgare a terzi qualsiasi Informazione Confidenziale, trattandole con la stessa segretezza con la quale trattano i propri segreti aziendali. A tal fine ognuna delle Parti conferma di aver preso tutte le misure più opportune sia con i soggetti coinvolti da ognuna delle Parti in qualità di partner, sia nei confronti dei dipendenti, consulenti, revisori ed ausiliari di ognuna delle Parti, affinché il presente obbligo di segretezza sia rigorosamente rispettato.
2. Nonostante quanto stabilito al precedente articolo 11.1 che precede, le Parti non saranno soggette ad alcun vincolo di segretezza per le informazioni che:
 - a. debbano essere diffuse per espressa disposizione di legge ovvero siano richieste alle Parti dall'Autorità amministrativa o giudiziaria;
 - b. sono o saranno eventualmente contenute in una pubblicazione stampata e resa disponibile al pubblico con il consenso delle Parti;
 - c. divengano di dominio pubblico per atto non direttamente o indirettamente commesso da o imputabile alle Parti per colpa, colpa grave o dolo di uno qualsiasi dei soggetti coinvolti da ognuna delle Parti in qualità di partner, di collaboratori, ausiliari o consulenti delle Parti stesse.
3. Alla scadenza del Contratto o al venir meno dello stesso per qualsiasi ragione, tutte le Informazioni Confidenziali che le Parti si sono scambiate dovranno, a meno che non sia diversamente specificato per iscritto, rimanere di proprietà della Parte che le ha fornite e dovranno, a spese della Parte che lo chiede, essere restituite alla Parte interessata, su sua richiesta oppure distrutte. L'avvenuta distruzione dovrà essere certificata per iscritto dalla Parte che ne è in possesso.
4. Eccezion fatta per eventuali annunci richiesti obbligatoriamente in base a norme o regolamenti emessi da autorità governative, di controllo o di borsa aventi giurisdizione sulle Parti, non verrà data pubblicità né verranno emessi comunicati stampa o di altra natura relativamente alla sottoscrizione del Contratto, alle disposizioni in esso contenute o alle operazioni in esso previste senza il preventivo consenso scritto di entrambe le Parti sia per ciò che attiene la forma che la sostanza di detti comunicati, restando inteso che tale consenso non potrà essere irragionevolmente rifiutato.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi resteranno in vigore e produrranno i propri effetti fino al termine del secondo anno successivo allo scioglimento, per qualsiasi causa intervenuto, del Contratto.

12. PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti agiscono in qualità di titolari autonomi dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di trattamento dei dati personali (di seguito il "Codice").
2. Ciascuna Parte è tenuta ad osservare ed a far osservare per quanto di propria competenza la normativa in tema di privacy di cui al Codice e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali o comunque quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo per l'altra Parte.
3. Ciascuna Parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel Codice e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai collaboratori in genere di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione del Contratto.
4. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dal presente articolo, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali e le informazioni ad essi collegate potranno essere oggetto di comunicazione a terzi, esclusivamente in forma aggregata, tale da non consentire l'individuazione dei soggetti coinvolti nelle operazioni.
5. Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente dichiara di aver ricevuto e di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, che viene allegata al Contratto.

13. COMUNICAZIONI

1. Ogni comunicazione da effettuarsi tra le Parti ai sensi del Contratto dovrà avvenire per iscritto e qualora riguardi disdette dei Servizi e variazioni dei Corrispettivi con lettera raccomandata a.r. ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da ciascuna Parte all'altra:

CLIENTE S.p.A.

Via _____, n. ____

Cap Città Provincia

All'attenzione dell'Ufficio _____

Tel. ____/____

Fax ____/____

SIA S.p.A.

Via F. Gonin, 36

20147 Milano (MI)

All'attenzione della Direzione Servizi di Rete

Tel. 02/60843677

Fax 02/60842238

2. Il Cliente prende atto ed accetta che le comunicazioni relative al Contratto e/o a qualunque aspetto relativo al Servizio potranno anche essere comunicate da SIA via web, ossia attraverso apposta pubblicazione nelle pagine web del sito internet www.sia.eu.
3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario o saranno pubblicate sul sito "www.sia.eu".
- 4.

14. RAPPRESENTANTE DELLE PARTI

1. Ogni Parte provvederà a nominare e a comunicare all'altra Parte il nominativo del proprio Rappresentante del Contratto che avrà il compito di sovrintendere alla conduzione e al coordinamento del Contratto stesso.
2. Ogni Rappresentante sarà autorizzato ad agire come principale contatto con il Rappresentante dell'altra Parte.

15. DURATA E VALIDITÀ

1. In considerazione del fatto che il presente Contratto trova la propria causa nell'esistenza di un rapporto contrattuale tra I SIA e AGID per l'erogazione del servizio di Nodo dei Pagamenti-SPC, il presente Contratto, cesserà di avere efficacia in caso di cessazione per qualunque ragione del Contratto Quadro citato in premessa. A seguito di detta cessazione, SIA eserciterà il proprio diritto unilaterale di recedere dal presente Contratto senza preavviso e senza che per il solo esercizio del diritto di recesso possa essere preteso dal Cliente alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.
2. Il Cliente recederà in automatico dal presente Contratto a seguito dell'esercizio del proprio diritto di recesso dall'accordo di servizio sottoscritto con AGID per l'adesione al servizio di Nodo dei Pagamenti-SPC ovvero con l'esercizio da parte di AGID del proprio diritto di recesso dall'accordo di servizio sottoscritto con il Cliente sempre per l'adesione al servizio di Nodo dei Pagamenti-SPC.

16. RISOLUZIONE

1. Nel caso in cui SIA sia inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 5, 6, 13, il Cliente potrà – ove tale inadempimento sia suscettibile di sanatoria - intimarle per iscritto di adempiere l'obbligazione di cui trattasi entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell'intimazione.
2. Nel caso in cui il Cliente sia inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 7 (con particolare riferimento a tre scadenze di pagamento consecutive non onorate), **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e 13, SIA potrà – ove tale inadempimento sia suscettibile di sanatoria - intimarle per iscritto di adempiere l'obbligazione di cui trattasi entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell'intimazione.
3. Qualora, entro il termine di cui ai due articoli precedenti, la Parte intimata non abbia posto rimedio all'inadempimento contestato per iscritto dall'altra Parte, la Parte non inadempiente avrà facoltà di ritenere risolto il Contratto, dandone comunicazione per iscritto all'altra Parte. Nei casi di inadempimento sopra indicati non suscettibili di sanatoria, la Parte non inadempiente avrà facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c., dandone comunicazione per iscritto all'altra Parte.

17. RECESSO

1. Ciascuna Parte ha diritto di recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. all'altra Parte, qualora, in capo a quest'ultima, si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a. messa in liquidazione, insolvenza, proposizione di istanze per la sottoposizione a procedure concorsuali o procedure ad esse assimilabili, inclusa l'amministrazione controllata, proposizione di proposte per la riorganizzazione della propria esposizione debitoria o di moratorie;
 - b. venire meno, anche temporaneamente ed anche per effetto di provvedimenti giudiziari o dell'autorità di vigilanza, delle condizioni previste dalla legge per lo svolgimento della propria attività e/o dell'attività oggetto del Contratto;
 - c. impossibilità di eseguire alcuna delle attività previste dal Contratto in conseguenza di provvedimenti/limitazioni legislative o regolamentari ovvero di Pubbliche Autorità.
2. Il Cliente espressamente conviene ed accetta che SIA abbia il diritto di recedere dal Contratto ovvero di sospendere o interrompere l'esecuzione del Servizio, anche solo parzialmente, in qualsiasi momento, in deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 16, senza penalità, né responsabilità per SIA stessa, a seguito di specifiche direttive o norme degli Organi Interbancari, Istituzionali ed associativi e, in generale, a seguito dell'emanazioni di Leggi.
3. Qualora il Cliente, per qualsiasi motivo, intenda recedere dal Contratto, o in caso di mancato rinnovo contrattuale, dovrà prevedere contestualmente a liberare lo spazio Rack da tutti i suoi apparati di

rete, con le modalità di cui al presente Contratto; diversamente il Cliente provvederà al pagamento dei canoni fino alla data in cui gli spazi saranno effettivamente liberati.

18. INFORMAZIONI A MAGGIOR TUTELA DEL CLIENTE

1. SIA, nel quadro dell'attuazione delle previsioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha elaborato i principi generali di gestione, vigilanza e controllo cui i modelli di organizzazione devono ispirarsi, disciplinando altresì casi e comportamenti specifici, allo scopo di prevenire la violazione dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei "soggetti in posizione apicale" e dei propri dipendenti e collaboratori.
2. Nell'ambito delle attività di cui al precedente articolo 18.1, SIA ha adottato il "Codice etico", disponibile in consultazione anche via web, che rappresenta l'enunciazione dei valori aziendali, nonché dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di SIA stessa rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice etico fissa inoltre standard di riferimento e norme di condotta che devono orientare i comportamenti e le attività di coloro che operano nell'ambito di SIA, siano essi Amministratori, Sindaci, dipendenti e dei suoi collaboratori esterni.

19. CLAUSOLE GENERALI

1. L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.
2. Nessuna modifica o emendamento al Contratto potrà avere efficacia a meno che non sia stata precedentemente approvata in modo specifico, per iscritto, da un rappresentante delle Parti munito dei relativi poteri. In nessun caso potranno essere vincolanti accordi verbali o comunque non conformi alla precedente disposizione.
3. Il Contratto, insieme agli Allegati, presenti e futuri, contiene l'intera disciplina del rapporto in essere tra le Parti in relazione al negozio qui contemplato e supera qualsiasi altra intesa eventualmente intercorsa tra le Parti.
4. Il Contratto, insieme agli Allegati, presenti e futuri, viene stipulato per scambio di corrispondenza commerciale in n. 2 originali in lingua italiana.
5. In caso di contrasto, le disposizioni del presente documento prevarranno sulle disposizioni degli Allegati.
6. Il Contratto non potrà essere ceduto da una Parte, salvi i casi di cessione di azienda o di ramo d'azienda o di fusione o di scissione, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte. In ogni caso, le Parti daranno tempestiva comunicazione di eventuali operazioni di scorporo, cessione o fusione dalle quali esse fossero interessate.
7. SIA potrà modificare le specifiche tecniche dei Servizi, , nonché variare le presenti Condizioni Generali, per sopravvenute e comprovate esigenze tecniche, economiche e gestionali, ovvero per modifiche alle disposizioni di legge e/o regolamenti applicabili al Contratto che dovranno essere specificatamente comunicate al Cliente.
8. Le modifiche di cui al paragrafo precedente che determinino un miglioramento e/o un peggioramento della posizione contrattuale del Cliente, saranno efficaci solo dopo il decorso del termine di 30 (trenta) giorni dalla data della loro comunicazione al Cliente. Nello stesso termine, il Cliente potrà recedere dal Contratto e/o dai Servizi Aggiuntivi oggetto della modifica, con effetto immediato senza alcun onere aggiuntivo. In mancanza di tempestivo recesso, le modifiche si intenderanno definitivamente accettate dal Cliente.

20. LEGGE APPLICABILE

1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana e, pertanto, sarà interpretato ed eseguito secondo le leggi dello Stato italiano.
2. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e le vigenti leggi in materia.

21. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Eventuali controversie fra le Parti sulla validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento o risoluzione del Contratto saranno definite da un collegio di tre arbitri.
2. La Parte agente dovrà comunicare all'altra Parte l'oggetto della controversia e designare il proprio arbitro.
3. La designazione del secondo arbitro dovrà essere fatta dall'altra Parte entro quindici giorni dalla comunicazione e nello stesso termine i due arbitri così nominati procederanno alla nomina del terzo arbitro che fungerà da Presidente.
4. In caso di ritardo la designazione potrà essere richiesta dalla Parte agente, o da uno dei due primi arbitri, al Presidente del Tribunale di Milano.
5. Il collegio arbitrale terrà le sue riunioni a Milano e applicherà le norme di diritto.
6. Il lodo sarà inappellabile e dovrà essere presentato entro 90 giorni dall'accettazione del Presidente.
7. Il lodo conterrà anche la determinazione e l'attribuzione delle spese arbitrali ed il compenso degli arbitri.
8. Le Parti potranno chiedere l'esecuzione del lodo secondo le norme del codice di procedura civile.
9. Decorso vanamente il termine di 90 giorni di cui al precedente comma 6 e salvo proroga consensuale dello stesso, che potrà essere stabilita esclusivamente al fine di effettuare eventuali perizie tecniche, e non potrà superare il termine di 15 giorni, ciascuna delle Parti potrà agire avanti l'Autorità giudiziaria ordinaria, foro competente quello di Milano.

* * *

Ove concordaste con quanto qui proposto, Vorrete, in segno di benestare ed accettazione, trascrivere il presente testo su Vostra carta intestata, siglare ogni foglio e sottoscrivere l'ultimo, restituendo il documento alla scrivente Società, avendo anche cura di sottoscrivere la seguente dichiarazione:

"Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiariamo di accettare espressamente i seguenti articoli: 3 Struttura del Contratto ed oggetto dell' incarico; 7 Corrispettivi, modalità di fatturazione e di pagamento; **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**; 9 Responsabilità delle Parti; 10 Eventi straordinari; 15 Durata e validità; 16 Risoluzione; 17 Recesso; 20 Legge applicabile; 21 Clausola compromissoria.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo,

Data,

Per SIA S.p.A.

.....
(Firma autorizzata e timbro)